



## Regolamento per la preparazione di tesi o relazioni finali all'estero

### Art. 1 – Premessa e definizioni

L'Università degli Studi di Brescia, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 3 e 34 della Costituzione, delle previsioni normative di cui all'art. 5, c.1 lettera d) della Legge n. 240 del 30/12/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", promuove e sostiene interventi rivolti a studenti iscritti ai propri corsi di laurea, atti a favorire la mobilità internazionale e l'acquisizione di esperienze di studio all'estero.

I predetti interventi si esplicano attraverso la regolamentazione dei requisiti richiesti agli studenti che intendono svolgere all'estero per intero o in parte il proprio lavoro di preparazione della tesi o relazione finale presso università, enti di ricerca, aziende internazionali, istituzioni sovranazionali o internazionali. L'attività può essere svolta in autonomia, nell'ambito di programmi Erasmus o mediante l'erogazione di borse di studio ad hoc finanziate dall'Ateneo.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Studenti: coloro che hanno residenza stabile in Italia e che sono regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Brescia;
- Relatore: docente che segue lo studente nell'elaborazione della tesi di laurea o relazione finale;
- Tutor: il soggetto che nella sede estera segue lo studente nell'elaborazione della tesi o relazione finale;
- Accordo: documentazione attestante l'accordo di collaborazione con l'ente ospitante finalizzata al lavoro di tesi o relazione finale;
- Borse di studio per tesi di laurea o relazione finale all'estero: i benefici economici destinati a studenti per lo svolgimento delle attività all'estero finalizzate alla loro tesi di laurea o relazione finale presso università, enti di ricerca, aziende straniere o comunitarie, istituzioni sovranazionali o internazionali di adeguato livello scientifico e culturale.

### Art. 2 - Requisiti richiesti per svolgere attività di tesi o relazione finale all'estero

Possono presentare domanda di svolgere attività di tesi o relazione finale all'estero gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. aver concordato con un docente dell'Università degli Studi di Brescia, il quale svolge la funzione di relatore, un argomento della tesi di laurea o relazione finale;
2. essere in possesso di una lettera di supporto firmata dal relatore e di una lettera di accoglienza firmata dal tutor della sede ospitante;
3. avere una conoscenza della lingua straniera in conformità agli standard richiesti dalla sede ospitante;
4. aver maturato, alla data di scadenza del bando, non meno di:
  - 90 CFU del corso di laurea triennale;
  - 45 CFU del corso di laurea magistrale;
  - 180 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a cinque anni;
  - 145 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a sei anni;
5. essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari;
6. per i soli studenti che usufruiscono di borse di studio di cui all'art. 5:
  - aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, una media ponderata in base ai crediti nella valutazione degli esami di profitto non inferiore a 24 su 30;
  - se studenti di un corso di laurea triennale e magistrale, essere iscritti all'ultimo anno o al I anno successivo alla durata normale del corso;



- se studenti di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, essere iscritti al penultimo, all'ultimo anno, al I o al II anno successivo alla durata normale del corso;
- se studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico con durata pari a sei anni, essere iscritti al IV, al penultimo, all'ultimo anno, al I o al II anno successivo alla durata normale del corso. Per gli studenti iscritti al IV anno, la mobilità potrà essere effettuata nel V anno di corso.

### **Art. 3 - Durata**

L'attività formativa di preparazione della tesi o relazione finale all'estero ha una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi. Se essa è finanziata esclusivamente con fondi dell'Ateneo la durata massima è stabilita in sei mesi.

### **Art. 4 - Attività formativa all'estero per la preparazione della tesi di laurea o relazione finale finanziata in modo autonomo da parte dello studente**

Lo studente che autofinanzia la propria attività formativa all'estero per la preparazione della tesi di laurea o relazione finale, purché in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, presenta domanda all'U.O.C. Mobilità Internazionale studenti e presenta prima della partenza l'Accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero come definito all'art. 8 del presente regolamento. L'ufficio, espletati i controlli formali dei requisiti, entro trenta giorni concede il nulla osta all'avvio dell'attività all'estero. In assenza di comunicazioni da parte dell'ufficio entro trenta giorni la domanda si intende accolta.

### **Art. 5 - Finanziamento attività relative alla preparazione della tesi o relazione finale svolte all'estero**

L'attività formativa all'estero per la preparazione della tesi di laurea o relazione finale può essere alternativamente finanziata nell'ambito del programma comunitario Erasmus Plus o con fondi dell'Ateneo:

#### ***a - Attività formativa all'estero per la preparazione della tesi di laurea finanziata nell'ambito del programma comunitario Erasmus Plus***

L'Università degli Studi di Brescia pubblica il bando di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma Erasmus Plus che prevede la possibilità per gli studenti di effettuare periodi di mobilità per frequentare corsi e sostenere i relativi esami all'estero e/o preparare la tesi di laurea. Per lo svolgimento di un periodo all'estero per la predisposizione e compilazione dell'elaborato finale, si rinvia, in quanto compatibile, al Regolamento d'Ateneo di attuazione del Programma Erasmus Plus.

Gli studenti devono presentare prima della partenza all'UOC Mobilità Internazionale Studenti il Learning Agreement come definito nel Bando Erasmus.

#### ***b - Attività formativa all'estero per la preparazione della tesi di laurea o relazione finale finanziata con contributo dell'Università degli Studi di Brescia***

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia delibera annualmente, in fase di approvazione del Bilancio preventivo, il finanziamento complessivo e l'importo delle borse di studio.

A seguito del finanziamento, l'Università degli Studi di Brescia bandisce almeno due volte all'anno il concorso per l'attribuzione delle borse di studio, destinate a laureandi che vogliono svolgere attività per la preparazione di tesi o relazione finale all'estero.

La distribuzione delle borse di studio tra gli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e gli studenti dei corsi di laurea triennale è definita nel bando. Eventuali fondi residui dopo l'esaurimento delle graduatorie relativi ad uno dei due contingenti potranno essere riassorbiti a favore dell'altro contingente.



#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso**

La domanda di assegnazione della borsa di studio, redatta in conformità al modello allegato al bando di concorso è presentata all'U.O.C. Mobilità Internazionale studenti entro la data di scadenza del bando. Nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando, il Responsabile del Procedimento (RUP) individuato nel Bando:

- verifica la correttezza formale delle domande presentate;
- procede all'eventuale esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti.

#### **Art. 7 – Commissione giudicatrice e criteri per l'elaborazione della graduatoria generale d'Ateneo**

Il conferimento delle borse di studio è valutato dalla Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale.

Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti ecceda il numero delle borse finanziabili, si procede alla formulazione di una graduatoria unica di Ateneo in ordine di merito.

La graduatoria sarà formulata tenendo conto dei seguenti elementi:

1. anno accademico di immatricolazione, favorendo i candidati in corso alla data di scadenza del bando;
2. media ponderata dei voti degli esami utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando;
3. maggior numero di CFU utili al conseguimento del titolo sostenuti e regolarmente registrati in carriera entro la data di scadenza del bando.

Il punteggio P sarà attribuito sulla base del risultato della formula:

$$P = 0,4 Vp + 0,4 Nc + K$$

dove:

- $Vp$  (voto medio ponderato) =  $Vps$  (voto medio ponderato dello studente) /  $Vpc$  (voto medio ponderato della classe di studenti iscritti allo stesso corso di studio allo stesso anno di corso calcolato alla data di scadenza del bando);
- $Nc$  (indice relativo ai crediti) =  $Cc$  (numero di crediti conseguiti dallo studente) /  $Cp$  (numero di crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di laurea in funzione dell'anno di iscrizione) – calcolato alla data di scadenza del bando;
- $K = 0,2$  per gli studenti in corso
- $K = 0$  per gli studenti fuori corso

Per la formulazione della graduatoria il valore risultante del punteggio P è arrotondato alla seconda cifra decimale.

La Commissione deve concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso.

In caso di pari punteggio, è preferito, in ordine di priorità, lo studente:

- con valore ISEE inferiore;
- anagraficamente più giovane.

Al termine della valutazione la Commissione predisporrà la graduatoria definitiva che sarà approvata con Decreto Rettorale e pubblicata sul sito d'Ateneo.

#### **Art. 8 – Accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero**

L'attività di preparazione della tesi o relazione finale all'estero è sempre condizionata alla compilazione dell'Accordo per le attività relative alla preparazione di tesi o relazione finale all'estero il cui fac-simile è riportato nell'allegato. Prima della partenza gli studenti devono presentare all'U.O.C. Mobilità Internazionale Studenti tale accordo, che dovrà contenere la determinazione in crediti formativi universitari del lavoro da svolgere in mobilità internazionale.



### **Art. 9 – Termini e modalità di erogazione delle borse di studio ai vincitori - Restituzione borsa di studio**

I vincitori della borsa di studio devono comunicare per iscritto, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'accettazione o la rinuncia al contributo.

Il periodo di attività all'estero deve iniziare in data successiva alla data di pubblicazione della graduatoria ed entro i sei mesi successivi. Per esigenze importanti e motivate è prevista la possibilità che il Consiglio di Corso di Studio competente autorizzi una estensione del termine di avvio del periodo di mobilità.

Il contributo viene erogato secondo quanto stabilito dal bando, di norma prima della partenza. Al termine dell'attività, è d'obbligo la compilazione dell'apposita sezione "After the Mobility" dell'accordo recante il resoconto del lavoro svolto controfirmato dal relatore.

Lo studente dovrà restituire la borsa di studio ottenuta nei seguenti casi:

- in assenza del resoconto del lavoro svolto;
- in caso di valutazione negativa del lavoro da parte del relatore di tesi o relazione finale o da parte del tutor,
- in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti dai regolamenti dei corsi di studio fatto salvo il caso di motivati impedimenti non dipendenti dalla volontà dello studente da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Corso di Studio;
- in caso di rientro anticipato lo studente dovrà restituire la quota parte della borsa di studio relativa al periodo di mobilità non goduto.

Se dovuta, la restituzione del contributo è condizione necessaria per l'iscrizione alla prova finale.

Non possono essere autorizzati cambi di sede e/o di ambito di ricerca.

Possono essere autorizzate modifiche del relatore di tesi o relazione finale e/o del tutor dell'ateneo/istituzione partner.

### **Art. 10 - Incompatibilità**

Il finanziamento non potrà essere assegnato a studenti che abbiano già beneficiato di un finanziamento per tesi o relazione finale all'estero per lo stesso corso di studio.

Possono concorrere all'assegnazione dei contributi dell'Università per tesi o relazione finale all'estero gli studenti che abbiano già usufruito precedentemente di una borsa di studio Erasmus o di altro programma di mobilità (finanziato con qualsiasi fondo) purché i due periodi non si sovrappongano.

### **Art. 11 – Emanazione ed entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo ufficiale di Ateneo ed è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo.